



COMUNE DI CALASETTA

Provincia di Carbonia-Iglesias

REGOLAMENTO PER USO E GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

- TITOLO I – Disposizioni generali;
- TITOLO II – Criteri generali per uso impianti sportivi
- TITOLO III – Criteri generali per gestione impianti sportivi
- TITOLO IV – Tariffe
- TITOLO V – Disposizioni transitorie e finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 **Definizioni**

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- Per impianto sportivo, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativi;
- Per forme di utilizzo e gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto o ne concede la gestione a terzi;
- Per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione comunale autorizza l'uso dell'impianto per lo svolgimento delle attività nello stesso previsto;
- Per corrispettivo, l'importo che l'Amministrazione comunale corrisponde al Concessionario o al gestore dell'impianto;
- Per tariffa, la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione comunale o al Concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art.2 **Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da altri Enti (Enti Locali, Enti Pubblici, Istituti scolastici, etc...).

Il presente Regolamento disciplina anche l'uso e la gestione degli impianti sportivi e del tempo libero, finanziati dalla legge regionale 17/5/1999, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21, nonché quelli finanziati dalle LL.RR. 36/89 e 36/78.

Gli impianti di cui sopra sono destinati a uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi di cui sopra è diretto a soddisfare gli interessi generali della comunità.

Art.3 **Classificazione degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi si distinguono in impianti di rilevanza cittadina e impianti minori.

Sono impianti comunali di rilevanza cittadina quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che si svolgono, o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello nazionale e internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della città.

Gli impianti sportivi di rilevanza cittadina sono individuabili inoltre in quanto strutture che per la loro dimensione e complessità tecnologica richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti comunali di rilevanza cittadina i seguenti impianti:

- Campo di calcio;
- Campo di calcetto;
- N. 2 Campi da tennis;
- Palazzetto dello sport;
- Palestra fitness.

Tutti gli altri impianti (quelli annessi agli istituti scolastici) sono individuati come impianti minori.

Art.4

Definizione attività di interesse pubblico

Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

A tal fine sono da considerare di interesse pubblico:

- L'attività formativa per pre-adolescenti e adolescenti;
- L'attività sportiva per le scuole;
- L'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali organizzati da organismi riconosciuti dal Coni;
- L'attività motoria in favore dei disabili e degli anziani;
- L'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza.

Art.5

Quadro delle competenze

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti organi:

- La Giunta municipale;
- Il responsabile del settore sport , individuato nel responsabile dell'area tecnica per la gestione del patrimonio immobiliare , degli arredi e delle attrezzature , e nel responsabile dell'area amministrativa , ognuno per le proprie competenze , secondo il regolamento degli uffici .

Art.6

Competenze della Giunta Municipale

Spetta alla Giunta Municipale, individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il comune e gli organismi che svolgono attività sportive in ordine:

- Alla determinazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti;
- Alla concessione in uso degli impianti sportivi, mediante la scelta dei criteri da applicare per l'assegnazione degli spazi, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- Alla concessione in gestione degli impianti mediante atti di indirizzo con cui siano individuati i criteri per la scelta del concessionario, sulla base delle priorità indicate nel presente regolamento e nel rispetto degli schemi di convenzione approvati dal consiglio comunale.

Art. 7
Competenze del responsabile del settore sport

Spetta al responsabile del settore sport:

- Provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dai successivi articoli 11 e 12 nel rispetto dei criteri generali indicati dalla Giunta municipale;
- Rilasciare concessioni in uso degli impianti sportivi;
- Stipulare le convenzioni con i gestori o concessionari degli impianti sportivi, in caso di gestione indiretta;
- Dare attuazione a tutti gli obblighi prevenzionistici contenuti nella legge 5 marzo 1990, n. 46 "norme per la sicurezza degli impianti" e D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 417 "regolamento di attuazione" della legge n. 46 del 5 marzo 1990, in materia di sicurezza di impianti;
- Predisporre un piano di sicurezza dell'impianto con capienza superiore a 100 persone ai sensi dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi";
- Esercitare ogni altro compito gestionale relativo alla attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Municipale.

Art. 8
Pubblicità sulla modalità d'uso degli impianti

Tutto ciò che concerne l'assegnazione, l'eventuali diniego, i tariffari, gli orari d'uso, le manifestazioni e le gare e quant'altro riguarda l'utilizzo degli impianti deve essere portato a conoscenza degli organismi interessati mediante affissione pubblica negli impianti sportivi comunali e negli spazi che il Comune utilizza per le pubbliche affissioni.

TITOLO II
CRITERI GENERALI PER USO DEGLI IMPIANTI

Art. 9
Concessioni in uso

Gli impianti sportivi sono concessi in uso a società sportive, associazioni, enti di promozione sportiva e, dopo aver soddisfatto i precedenti soggetti, ai privati che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e manifestazioni, per gli allenamenti e per l'utilizzo del tempo libero, nei limiti delle disponibilità.

Gli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici sono concessi in uso alle suddette o a privati solo in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità delle scuole cui fanno capo.

L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti d'autorità comunale.

La concessione in uso dell'impianto dà diritto a esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione stessa.

Gli impianti possono essere dati in uso per:

- a) Manifestazioni sportive;
- b) allenamenti, corsi, scuole di ballo e saggi di danza, campionati ed attività temporanee;
- c) manifestazioni di carattere diverso (spettacoli – convegni – congressi – mostre ecc.)

Le manifestazioni di cui al punto c) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b) potranno essere organizzate compatibilmente con il prioritario soddisfacimento degli usi previsti ai punti a) e b). Tali manifestazioni dovranno essere espressamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di quote stabilite nell'apposito tariffario. La loro riscossione avviene nei modi e nei tempi stabiliti nella convenzione e/o contratto di concessione in uso e/o gestione.

Art. 10 **Modalità di assegnazione**

Gli interessati che intendono usufruire degli impianti sono tenuti a presentare all'inizio di ogni anno sportivo, domanda in carta semplice all'Amministrazione comunale, specificando quali impianti intendano utilizzare, per quali attività sportive e per quali periodi, indicando il nominativo del responsabile delle attività da svolgere negli impianti richiesti.

La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi che già svolgono attività nella disciplina sportiva praticata negli impianti del Comune tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numero degli atleti tesserati, in attività, risultanti dagli elaborati federali;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

L'utilizzo di palestre scolastiche in orario extrascolastico è subordinato alle necessità della scuola cui fanno capo.

Per questo motivo i Consigli di Istituto, in ottemperanza della normativa vigente ed al fine di favorire al massimo l'impiego delle palestre scolastiche da parte della comunità, inviano all'Amministrazione comunale il prospetto di utilizzo da parte della scuola delle rispettive palestre all'inizio di ogni anno scolastico, e comunque non oltre il 31 ottobre.

In attesa dei nuovi prospetti e quindi della assegnazione definitiva delle palestre saranno rilasciate autorizzazioni provvisorie agli utenti degli impianti sulla base degli orari utilizzati nell'anno precedente.

Il Dirigente competente, sulla base di tutte le richieste pervenute e in base alle disponibilità degli impianti, acquisito il parere favorevole del competente Consiglio di Istituto e nel rispetto dei criteri di cui al presente Regolamento, redige un piano di utilizzo degli impianti, rilasciando le relative autorizzazioni.

Nel caso che più società sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione comunale, potrà affidare l'impianto a più società, specificando nel regolamento generale d'uso o nelle specifiche convenzioni tutte le clausole che regolano i rapporti tra l'Amministrazione e i sodalizi sportivi utilizzatori, dello stesso impianto.

Le richieste di utilizzo impianti sportivi pervenute successivamente alla assegnazione annuale di cui sopra saranno accolte compatibilmente con la disponibilità residua delle strutture esistenti.

L'assegnazione delle palestre e dei campi sportivi per lo svolgimento di gare di campionato viene concordata all'inizio dell'anno sportivo con le società interessate, tenendo conto delle esigenze sia delle società praticanti attività federale che di quelle non federali.

Le gare hanno precedenza di norma sugli allenamenti.

Art. 11 **Modalità di utilizzo**

Gli orari di utilizzo degli impianti comunali, una volta concessi, devono essere tassativamente rispettati, ed è vietato svolgere attività diverse da quelle richieste e autorizzate.

L'accesso agli impianti sportivi, fatta eccezione per gli spazi riservati al pubblico, è permesso esclusivamente agli atleti, allenatori, oltre ai funzionari del Comune e della Scuola (in caso di palestre scolastiche) per controlli che ritengano di effettuare.

E' assolutamente vietato l'uso degli impianti sportivi a coloro che siano sprovvisti della relativa autorizzazione.

Gli utenti rispondono di qualsiasi infortunio a persone e di danni a cose che dovessero verificarsi durante l'utilizzo degli impianti, sollevando l'Amministrazione comunale e quella scolastica (in caso di palestre scolastiche) da qualsiasi responsabilità.

In caso di danneggiamenti agli impianti o agli attrezzi in essi situati, l'utente è tenuto a rifondere tali danni all'Amministrazione comunale.

A tal fine gli utenti sono tenuti ad essere in possesso di adeguata polizza R.C., valida per tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi comunali e scolastici.

Un responsabile, nominato dall'utente, **deve sempre essere presente nell'impianto** durante l'orario assegnato e deve segnalare al custode la eventuale presenza di estranei negli spazi destinati alla attività sportiva.

L'Amministrazione comunale non risponde di eventuali ammanchi lamentati dagli utenti.

Per assicurare un corretto e ordinato uso degli impianti concessi è tassativamente vietato:

- usare calzature non adeguate e/o sporche all'interno del Palazzetto dello sport;
- utilizzare spazi non destinati specificatamente al pubblico da parte di genitori e accompagnatori;
- detenere le chiavi di accesso dell'impianto salvo apposita autorizzazione;
- depositare materiale societario o privato negli spogliatoi o in altri locali senza una specifica autorizzazione scritta;
- utilizzare l'impianto fuori dagli orari autorizzati;
- svolgere attività diverse da quelle autorizzate.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale determinare annualmente una riserva sugli spazi sportivi complessivamente disponibili destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini, individuando altresì gli impianti, le ore e i giorni a ciò destinati.

Per gli impianti dati in concessione sarà garantita da parte dell'Amministrazione comunale che la gestione degli stessi sia finalizzata ad un uso pubblico-sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della legge regionale 17/5/1999, n. 17. Per uso pubblico sociale dell'impianto si intende che sarà garantita, da parte dell'Amministrazione comunale o dal Gestore, una fruizione privilegiata a quelle fasce della popolazione quali gli adolescenti, i portatori di handicap, gli anziani, le associazioni del volontariato, nel settore della protezione civile per le esercitazioni connesse.

Art. 12
Orari di utilizzo degli impianti

Gli impianti sportivi, di norma, restano aperti per allenamenti ed attività sportive da Lunedì a Sabato. La Domenica e i giorni festivi, di norma, restano aperti solo per lo svolgimento delle gare di campionato o di specifiche manifestazioni.

Gli orari dettagliati dei singoli impianti sono specificati nelle relative convenzioni stipulate con i concessionari e devono essere esposti in modo visibile all'esterno dell'impianto stesso.

Art. 13
Durata della concessione in uso degli impianti

La concessione in uso di ciascun impianto agli utenti che ne fanno richiesta è di norma corrispondente all'anno sportivo, ma può essere rilasciata anche per periodi più brevi.

L'orario concesso si intende utilizzato e dovrà essere pagato dall'utente fino a comunicazione di rinuncia.

Art. 14
Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni.

Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate.

In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande.

Art. 15
Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dall'Amministrazione comunale e/o dall'istituto scolastico cui fa capo l'impianto, per:

- lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, giochi sportivi studenteschi, congressi, manifestazioni extra-sportive di rilievo etc., quando il Comune o l'istituto scolastico non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti;
- condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente;
- ristrutturazione degli impianti esistenti e/o costruzione di nuove strutture, che ne impediscano l'uso corretto e sicuro da parte degli utenti, disposti dall'Amministrazione comunale o dall'Istituto scolastico.

Nei casi sopra descritti, l'Amministrazione comunale e/o l'Istituto scolastico provvederanno con congruo anticipo a dare comunicazione della sospensione agli utenti.

Durante le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune, né dall'Istituto scolastico.

Art. 16
Revoca

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste dall'art.11, nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite, il Dirigente ha facoltà di revocare la concessione con effetto

immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 17

Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Le tariffe di l'utilizzo per manifestazioni extra-sportive sono stabilite con atto di Giunta Municipale.

Art. 18

Agibilità degli impianti

L'uso degli impianti, sia per manifestazioni sportive che extrasportive, è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi di Vigilanza sul Pubblico Spettacolo. E' fatta salva la facoltà dei Concessionari di provvedere a propria cura e spese ai necessari allestimenti alla richiesta dell'agibilità per un maggior numero di spettatori, ai competenti organi di vigilanza sul pubblico spettacolo.

Pertanto, coloro che hanno richiesto e ottenuto la concessione, dovranno diligentemente controllare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dalle autorità competenti.

TITOLO III CRITERI GENERALI PER GESTIONE

Art. 19

Modalità di gestione impianti sportivi

Gli impianti sportivi comunali possono essere gestiti in una delle forme previste dal T.U.E.L. approvato con decreto legislativo n. 267/2000 (ivi compreso l'affidamento a società a totale capitale pubblico) .

Il concessionario dovrà:

- a) utilizzare l'impianto per le finalità per le quali la concessione è stata accordata;
- b) non consentire, per nessun motivo, in nessuna forma e per alcun titolo, anche gratuito, l'uso totale o parziale degli impianti a terzi, sotto pena dell'immediata decadenza della concessione, al di fuori di quanto previsto dal presente regolamento;
- c) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o la scuola proporranno di attuare, in accordo fra le parti, nel corso di ogni anno;
- d) concedere il libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune;
- e) praticare le quote agevolate per gli utenti (attività giovanile, portatori di handicap, anziani, associazioni di volontariato) che l'Amministrazione comunale potrà indicare;
- f) mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali nelle giornate di sabato, domenica e festivi l'impianto per la programmazione delle attività relative ai campionati ufficiali e per

- manifestazioni a carattere cittadino, regionale, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa fra le parti;
- g) concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da altri privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette ad una tariffa fissata con il provvedimento, relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi, adottato dalla Giunta Municipale;
 - h) assolvere agli adempimenti di sicurezza e igiene sul lavoro (D.lgs. 626/94);
 - i) adeguare il proprio piano di formazione e informazione degli utenti in funzione del piano di sicurezza elaborato dall'Amministrazione comunale.

Art. 20

Gestione indiretta degli impianti sportivi

La gestione indiretta degli impianti sportivi comunali può essere concessa a:

- Federazioni sportive;
- Enti di promozione sportiva;
- Enti non commerciali;
- Società sportive anche riunite in società tra loro, senza fini di lucro, che perseguano finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport, del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare;
- Enti o cooperative che contengano all'interno del proprio statuto e/o atto costitutivo, tra l'altro, esplicita menzione di finalità legate allo sport.
- Società a totale capitale pubblico ;

Il Comune verifica che lo statuto e/o l'atto costitutivo del concessionario contengano le seguenti previsioni:

- a) Assenza di finalità di lucro;
- b) Democraticità della struttura;
- c) Elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
- d) Obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico-finanziario.

La Giunta municipale definisce con atto proprio:

- I criteri con cui assegnare le concessioni, tenendo conto delle seguenti priorità:
 1. Società che svolgono attività per disabili;
 2. Società che svolgono attività giovanile;
 3. Società che hanno sede ed operatività nel territorio in cui è ubicato l'impianto sportivo.
- La individuazione e suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e il concessionario, con particolare riguardo alla suddivisione dei compiti di manutenzione ordinaria (a carico del gestore) e straordinaria (a carico del Comune);
- La durata della concessione, che verrà indicata nel bando.

Nello stesso atto potranno essere predeterminate specifiche condizioni o clausole particolari da inserire nella convenzione quali, ad esempio, la facoltà per il concessionario di organizzare attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione, la possibilità di gestione della pubblicità fissa e mobile all'interno dell'impianto concesso, la concessione di servizio bar-ristoro, di eventuali giochi e altra attività commerciale esclusivamente funzionale alle attività e negli orari di funzionamento degli impianti sportivi.

La concessione di cui sopra dovrà comunque prevedere:

- a) Clausole per la fruibilità da parte delle scuole;
- b) Pagamento di un canone al Comune da parte del concessionario;
- c) Riserva per attività sportive e sociali promosse dall'Amministrazione;
- d) Pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

- e) Manutenzione ordinaria dell'impianto a carico del concessionario;
- f) Polizza fidejussoria a garanzia del corretto uso del bene;
- g) Assicurazione di R.C..

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

Art. 21 **Contabilità e rendiconto**

Per gli impianti sportivi in concessione, il gestore dovrà presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto (attività istituzionale).

La contabilità relativa all'attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa al concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

Art. 22 **Revoca e decadenza della concessione**

La concessione della gestione degli impianti sportivi di cui all'art. 23 è revocata dall'Amministrazione comunale quando:

- La manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle convenzioni;
- La conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- I pagamenti delle utenze sia effettuato dal gestore (in caso di mancata voltura delle utenze) con un ritardo superiore a due mesi.

Il concessionario decade dalla concessione e non può concorrere all'assegnazione di impianti nella successiva annata sportiva, quando si verificano le condizioni seguenti:

1. morosità nei pagamenti dei canoni d'uso previsto dal tariffario;
2. uso degli impianti in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
3. ripetuta inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
4. non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti;
5. danneggiamenti intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi.

Nessun indennizzo di sorta ad alcun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese, spetterà al concessionario in caso di decadenza della concessione per motivi su indicati.

Gli spazi resisi disponibili dovranno essere tempestivamente assegnati per consentire un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto.

In caso di rinuncia di spazi assegnati la società o l'ente rinunciatario darà comunicazione scritta agli uffici comunali competenti i quali adotteranno la procedura sopracitata.

In presenza di mancata comunicazione, alle società continueranno ad essere addebitati gli oneri previsti per l'uso degli impianti.

L'Amministrazione comunale ha inoltre facoltà di revocare le concessioni, o sospenderle temporaneamente nei casi in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo dell'impianto.

Art. 23

Determinazione delle tariffe

Per l'uso degli impianti sportivi comunali, è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento di apposite tariffe, determinate e aggiornate annualmente dalla Giunta Municipale in previsione della approvazione del Bilancio preventivo da parte del Consiglio comunale.

Le tariffe possono essere:

- orarie (ad es. per gli allenamenti);
- a prestazione (ad es. per lo svolgimento di gare);
- a percentuale sugli incassi connessi all'uso degli impianti (ad es. per manifestazioni o gare con pubblico pagante).

Le tariffe sono differenziate in base al tipo di impianto e alle tipologie di utilizzo e in particolare saranno più elevate per i soggetti non iscritti a campionati federali e non inclusi nelle categorie previste dall'art. 4 del presente regolamento.

Art. 24

Modalità di pagamento

L'uso degli impianti sportivi è subordinato al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Municipale, rapportate alle ore di utilizzo concesse.

Il mancato pagamento delle tariffe suddette è causa di revoca immediata della concessione in uso.

Per gli impianti sportivi dati in concessione a terzi, la tariffa per l'uso è dovuta dall'utente è pagata al concessionario; negli altri casi al Comune.

Dell'avvenuto pagamento farà fede la ricevuta di C.C. postale intestato al Comune di Calasetta e sarà rilasciata fattura o ricevuta dalla società che gestisce gli impianti e ne incassano le relative entrate.

Le società che non ottemperino gli obblighi stabiliti dal presente articolo sono escluse dall'uso degli impianti, salva ogni azione per il recupero delle somme dovute.

A garanzia dei pagamenti il concessionario o il Comune (se l'impianto è gestito direttamente), può chiedere il pagamento di polizza fidejussoria, o cauzione.

In ogni impianto sportivo deve essere affissa in luogo accessibile e ben visibile agli utenti una tabella indicante le tariffe vigenti.

Art. 25

Uso gratuito degli impianti

L'uso degli impianti comunali può essere concesso a titolo gratuito alle scuole elementari e medie che ne facciano richiesta, limitatamente al periodo scolastico e agli orari scolastici, compresa l'attività pomeridiana (se non in contrasto con le attività già autorizzate).

Specifiche esenzioni o vantaggi economici diversi da quelli previsti nel presente regolamento, saranno valutati di volta in volta dalla Giunta Municipale.

Il Comune si riserva n. 7 giornate all'anno per l'organizzazione di eventi, senza pregiudicare il regolare svolgimento dei campionati federali in corso e previo accordo con i concessionari.

Art. 26

Responsabilità per la custodia di valori o effetti personali

L'Amministrazione comunale o l'Ente gestore o il concessionario dei singoli impianti sportivi non risponderanno in alcun modo degli effetti personali e dei valori che fossero lasciati incustoditi nei locali.

Art. 27

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni ad ingresso libero o a pagamento, le società provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere, eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.

Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano, le società dovranno richiedere agli Organi competenti, l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28

Rinvii

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle sottototate leggi o disposizioni federali, in quanto applicabili:

- T.U.E.L. 267/2000 – per le forme di gestione degli impianti sportivi;
- Legge 517/77 e 23/96 per l'acquisizione degli impianti sportivi degli Istituti scolastici;
- vigente normativa in materia di concessioni e appalti per le forme di gestione in concessione;
- Legge 91/81 per la individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive;
- Legge regionale n. 17/99;
- Alle disposizioni delle singole federazioni sportive e del Coni per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate;
- Alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva per la individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva;
- Alla normativa civilistica, fiscale di contabilità pubblica vigente per i profili contabili e fiscali.

Art. 29

Norme transitorie e finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione del Consiglio comunale.

In ogni caso rimane salva la possibilità che il Comune possa partecipare ad unione di comuni per usufruire delle priorità di accesso a contributi per la gestione degli impianti sportivi come previsto dall'art. 11 bis della legge regionale n. 17 del 17 maggio 1999 come introdotto dalla L.R. n. 12/2005.

All'entrata in vigore del presente regolamento saranno abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto in esso previsto.